



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 28/06/2024

Sommario:

ATTIVITÀ DI CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	3
CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14 RIFORMA CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	3
AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	3
AGGIORNAMENTO STATUTO SOCIALE E DATI SOCIALI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	4
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 260/A DELLA F.I.G.C.	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 268/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICATO UFFICIALE N. 270/A DELLA F.I.G.C.	5
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	5
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	6
CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	6
DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE	7
DICHIARAZIONE DI INATTIVITA'	7
SEGRETERIA	7
CLASSIFICHE CAMPIONATI E TORNEI 2023/2024	7
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	7
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	8
CONSIGLIO DIRETTIVO	8
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	8
COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	9
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	9
COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	10
OPEN DAY 2024	11
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE BEACH SOCCER FASE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA RISULTATI	11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	12
CONSIGLIO DIRETTIVO	12

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	12
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	12
RITIRO CARTELLINI	12
GIUSTIZIA SPORTIVA	13
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	13
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	14
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	14

ATTIVITÀ DI CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si informano le società che, come già comunicato sul Portale Società L.N.D., nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2024, come da prassi annuale consolidata, si svolgeranno le attività di chiusura della Stagione Sportiva 2023/2024 e le attività propedeutiche all'avvio della nuova Stagione Sportiva 2024/2025.

Pertanto, nelle citate date il portale Società L.N.D. sarà disabilitato e riprenderà a funzionare a partire dal 1° luglio 2024.

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14 **RIFORMA CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Si ricorda alle società che, come previsto dal C.U. n. 11/SGS Nazionale del 17/08/2023, a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 le attività delle Categoria Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14 dovranno intendersi come **Campionati** e non più come Tornei.

Visto quanto sopra, il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale ha deliberato di voler procedere con una **riforma dei Campionati del Settore Giovanile e Scolastico**.

La **nuova formula dei Campionati e i meccanismi di promozione/retrocessione** al termine dei Campionati Regionali e Provinciali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14 della Stagione Sportiva 2024/2025 che andranno a comporre gli organici dei Campionati della Stagione Sportiva 2025/2026, verranno pubblicati sui prossimi Comunicati Ufficiali.

AFFILIAZIONI – FUSIONI – CAMBI DI SEDE SOCIALE – MUTAMENTI DI **DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Si informano le società che sarà possibile depositare (**ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE ANAGRAFE FIGC**) le proprie istanze di **Mutamento di Denominazione Sociale, Cambio di Denominazione e Sede sociale, Fusione o Scissione** dal 10 giugno u.s. **fino al 15 luglio 2024**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F., la cui modifica è intervenuta con il Comunicato ufficiale FIGC n. 233/A del 31 maggio 2024.

Per ogni necessità di supporto sul portale Anagrafe FIGC, le Società potranno scrivere una e-mail all'indirizzo supportotecnico@figc.it.

AGGIORNAMENTO STATUTO SOCIALE E DATI SOCIALI

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si invitano le Società Associate ad aggiornare costantemente i propri dati sul portale ANAGRAFE FIGC, e più precisamente:

- Dati anagrafici e Codice Fiscale del Legale Rappresentante
- Dati anagrafici e Codice Fiscale del Vice Presidente;
- Organigramma societario;
- Partita IVA della società;
- Natura giuridica della Società;
- Indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- Indirizzo per la corrispondenza;
- Indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale della società presente sul Portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- La denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui all'art. 1 nello statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societario devono essere conformi al D.Lgs. 36/2021.

Si ricorda che il 30 giugno 2024 scade il termine per adeguare gli Statuti societari. Dopo la citata scadenza, per gli inadempienti, avverrà la cancellazione dal RASD fino a nuova iscrizione nel rispetto dei relativi requisiti.

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport al seguente link <https://registro.sportesalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportesalute.eu/#/help/guidautente>.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 260/A della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 260/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/A

Il Presidente Federale

- preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società Pordenone Calcio S.r.l., pronunciata dal Tribunale di Pordenone;
- visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla società Pordenone Calcio S.r.l., con svincolo del parco tesserati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 263/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 263/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Modifica art. 5, punto 11) Regolamento LND".

Comunicato Ufficiale n. 264/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 264/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Integrazione art. 80 NOIF".

Comunicato Ufficiale n. 265/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 265/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Modifica comma 2, art. 124 CGS".

Comunicato Ufficiale n. 266/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 266/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Modifiche Principi Informatori Statuti e Regolamenti Leghe".

Comunicato Ufficiale n. 268/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 268/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Modifiche artt. 17, 18 e 25 Regolamento AIA".

Comunicato Ufficiale n. 269/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 269/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Progetto rilancio e sviluppo Calcio femminile".

Comunicato Ufficiale n. 270/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 270/A della L.N.D. dd. 27/06/2024, inerente "Modifica lett. c) Titolo II) del CU N. 140/A del 21 dicembre 2023".

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Campionati e Coppa Italia/Regione – Stagione Sportiva 2024/2025:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

CAMPIONATI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ECCELLENZA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
PROMOZIONE	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
1^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
2^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
3^ CATEGORIA	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 1^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 2^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
COPPA REGIONE DI 3^ CAT.	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
ALLIEVI UNDER 17 ELITE/REGIONALI	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE/REGIONALI	Lunedì 15 Luglio 2024	Martedì 30 Luglio 2024
JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINCIALI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
CALCIO A CINQUE SERIE C-C1	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024
AMATORI	Giovedì 01 Agosto 2024	Giovedì 29 Agosto 2024

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito le date di inizio dei Campionati e Coppa Italia/Regione:

COPPA ITALIA ECCELLENZA	Sabato 24 Agosto 2024
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE	Mercoledì 28 Agosto 2024
COPPA REGIONE 1^ CATEGORIA	Domenica 01 Settembre 2024
COPPA REGIONE 2^ CATEGORIA	Domenica 01 Settembre 2024
COPPA REGIONE 3^ CATEGORIA	DA DEFINIRE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	Domenica 08 Settembre 2024
CAMPIONATI DI PROMOZIONE	Domenica 15 Settembre 2024
CAMPIONATI DI 1^ CATEGORIA	Domenica 29 Settembre 2024
CAMPIONATI DI 2^ CATEGORIA	Domenica 29 Settembre 2024
CAMPIONATI DI 3^ CATEGORIA	DA DEFINIRE
CAMPIONATI CALCIO A CINQUE	DA DEFINIRE
CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE	Sabato 28 Settembre 2024
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE	DA DEFINIRE
CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE/ELITE	Domenica 29 Settembre 2024
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE/ELITE	Domenica 29 Settembre 2024
CAMPIONATO UNDER 16 PROVINCIALI	DA DEFINIRE
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALI	DA DEFINIRE

DICHIARAZIONE DI INATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha preso atto della richiesta di cessazione dell'attività da parte delle sotto indicate Società:

Matr. 952889 ASD PRIMOREC 1966

Matr. 955146 ASD FUTSAL PASIANO

Viene pertanto dichiarata l'inattività delle sopracitate Società **a decorrere dal 01.07.24** con conseguente svincolo dei calciatori e/o dei Dirigenti per le stesse tesserati.

Segreteria

CLASSIFICHE CAMPIONATI E TORNEI 2023/2024

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il fascicolo relativo alle classifiche dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniores Regionale e Provinciale U19, Calcio a Cinque Serie C – C1, Allievi Regionali e Provinciali U17, Giovanissimi Regionali e Provinciali U15, dei Tornei Allievi U16 e Giovanissimi U14, nonché le classifiche relative alla Coppa Disciplina.

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 05 luglio 2024.

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

PUGNETTI MANUEL Nato il 13.09.2008 Decorr.: 12/06/2024 Tess.: MOBILIERI SUTRIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Consiglio Direttivo

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle n. 28 società che avranno titolo all'iscrizione al Campionato Regionale Allievi U17 – Stagione Sportiva 2024/2025:

GIRONE ELITE

1. ANCONA LUMIGNACCO	
2. CJARLINS MUZANE	
3. COMUNALE FIUME V. BANNIA	
4. COMUNALE FONTANAFREDDA	
5. DONATELLO S.S.D. SRL	
6. SAN LUIGI CALCIO	
7. SANGIORGINA	
8. SANVITESE	
9. UNION MARTIGNACCO	
10. TRIESTE VICTORY ACADEMY	Vincente Play Out Elite u17
11. TORRE	Promossa dal Campionato Regionale u17
12. UDINE UNITED RIZZI CORMOR	Promossa dal Campionato Regionale u17
13. CHIONS	Promossa dal Campionato Regionale u17
14. MANZANESE CALCIO	Promossa dal Campionato Regionale u17

GIRONE REGIONALE

1. TOLMEZZO CARNIA	Perdente Play Out Elite u17
2. CALCIO MANIAGO VAJONT	Retrocessa dal Campionato Elite u17
3. FORUM JULII CALCIO	Retrocessa dal Campionato Elite u17
4. SACILESE A.R.L.	Retrocessa dal Campionato Elite u17
5. PRO FAGAGNA	
6. FIUMICELLO 2004	
7. PRO ROMANS MEDEA	
8. SANT'ANDREA SAN VITO	
9. BUTTRIO CALCIO	
10. SPILIMBERGO	
11. CORMONESE	Campione Provinciale Udine
12. POL. CODROIPO	Campione Provinciale Pordenone
13. U.FINCANTIERI MONFALCONE	Campione Provinciale Trieste
14. CASARSA	Vincente FASE FINALE

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 05 luglio 2024.

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunica che per il completamento organico si procederà come sotto indicato:

GIRONE ELITE

- La squadra perdente la gara PLAY OFF (se disputata) del Campionato REGIONALE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra perdente la gara PLAY OUT (se disputata) del Campionato ELITE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra quinta classificata o successive del Campionato REGIONALE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);

GIRONE REGIONALE

- La squadra perdente la gara di FINALE del Campionato PROVINCIALE Allievi Under 17 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- Tutte le società che ne faranno richiesta, in base ai punteggi stabiliti dai criteri di ammissione ai CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025 previsti **dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 06 DD. 29.07.2021 del SGS Nazionale)**.

Si precisa che **NON** potranno essere ammesse al Campionato Allievi Under 17 ELITE / REGIONALE – Stagione Sportiva 2024/2025 le squadre di Società che incorrono nelle **PRECLUSIONI** ed **ESCLUSIONI** previste dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)

Si precisa, per quanto inerente le **PRECLUSIONI**, che il Consiglio Direttivo ha deliberato che si intenda la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati e tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi (under 17 e/o under 16), Giovanissimi (under 15 e/o under 14), Esordienti **E** Pulcini.

Tutto quanto sopra indicato sarà subordinato alla presentazione delle domande di ripescaggio/completamento organici (in allegato al presente C.U.), debitamente compilate, che le società dovranno presentare allo scrivente C.R. entro il 30 Luglio p.v.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle n. 28 società che avranno titolo all'iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi U15 – Stagione Sportiva 2024/2025:

GIRONE ELITE

1. ANCONA LUMIGNACCO
2. CHIONS
3. CJARLINS MUZANE
4. COMUNALE FONTANAFREDDA
5. DONATELLO SSD
6. PRO FAGAGNA
7. SAN LUIGI CALCIO
8. SANVITESE
9. TORRE
10. TRIESTE VICTORY ACADEMY
11. MANZANESE CALCIO
12. SANT'ANDREA SAN VITO
13. U.FINCANTIERI MONFALCONE
14. COMUNALE FIUME V.BANNIA

Promossa dal Campionato Regionale u15
Promossa dal Campionato Regionale u15
Promossa dal Campionato Regionale u15
Promossa dal Campionato Regionale u15

GIRONE REGIONALE

1. CALCIO MANIAGO VAJONT	Retrocessa dal Campionato Elite u15
2. S.GOTTARDO	Retrocessa dal Campionato Elite u15
3. UNION MARTIGNACCO	Retrocessa dal Campionato Elite u15
4. UDINE UNITED RIZZI CORMOR	Retrocessa dal Campionato Elite u15
5. TOLMEZZO CARNIA	
6. SANGIORGINA	
7. RIVOLTO	
8. FORUM JULII CALCIO	
9. ZAULE RABUIESE	
10. FIUMICELLO 2004	
11. CASARSA	Campione Provinciale Pordenone
12. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	Campione Provinciale Trieste
13. CUSSIGNACCO CALCIO	2° class. Delegazione Udine
14. PRO GORIZIA	Campione Provinciale Gorizia

Ricordiamo che **le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.**

Sulla base di quanto sopra richiamato, si ricorda che è prevista l'ESCLUSIONE dai Campionati Regionali, in entrambe le categorie, in caso di:

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categoria giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini fatte salve le specifiche esigenze regionale esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini

Pertanto non potrà essere ammessa al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 2024/2025 la Società:

PALMARKET PAGNACCO

Eventuali discordanze dovranno essere segnalate allo scrivente Comitato Regionale entro e non oltre il 05 luglio 2024.

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si comunica che per il completamento organico si procederà come sotto indicato:

GIRONE ELITE

- La squadra perdente la gara PLAY OFF (se disputata) del Campionato REGIONALE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra perdente la gara PLAY OUT (se disputata) del Campionato ELITE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);
- La squadra quinta classificata o successive del Campionato REGIONALE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024 (se in possesso dei requisiti richiesti);

GIRONE REGIONALE

- Le squadre seconde classificate (o perdenti gara di spareggio) nelle Delegazioni di Gorizia, Pordenone e Udine del Campionato PROVINCIALE Giovanissimi Under 15 - 2023/2024, ordinate in graduatoria in base ai punteggi stabiliti dai criteri di ammissione ai CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025 previsti **dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)**
- Tutte le altre società che ne faranno richiesta, in base ai punteggi stabiliti dai criteri di ammissione ai CAMPIONATI REGIONALI 2024/2025 previsti **dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)**

Si precisa che NON potranno essere ammesse al Campionato Giovanissimi Under 15 REGIONALE – Stagione Sportiva 2024/2025 le squadre di Società che incorrono nelle PRECLUSIONI ed ESCLUSIONI previste dal Settore Giovanile e Scolastico (Vedi C.U. N. 11 DD. 17.08.2023 del SGS Nazionale)

Si precisa, per quanto inerente le **PRECLUSIONI**, che il Consiglio Direttivo ha deliberato che si intenda la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2023/2024) a campionati e tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi (under 17 e/o under 16), Giovanissimi (under 15 e/o under 14), Esordienti **E** Pulcini.

Tutto quanto sopra indicato sarà subordinato alla presentazione delle domande di ripescaggio/completamento organici (in allegato al presente C.U.), debitamente compilate, che le società dovranno presentare allo scrivente C.R. entro il 30 Luglio p.v.

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-20232024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 23/06/2024

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE BEACH SOCCER FASE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA RISULTATI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo i risultati della fase regionale del torneo nazionale di Beach Soccer U15 e U17 disputata i giorni 21 e 23 Giugno 2024 presso la Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste 5.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Consiglio Direttivo

ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Direttivo ha così stabilito i sottoindicati termini di iscrizione ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici – Stagione Sportiva 2024/2025 per le Delegazioni Provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone:

TERMINI ISCRIZIONI

Si comunica alle società che l'iscrizione dovrà essere effettuata **entro e non oltre le ore 16.00 dei termini sotto riportati:**

TORNEI 2024/2025	<u>INIZIO ISCRIZIONI</u>	<u>TERMINE PERENTORIO</u>
ESORDIENTI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PULCINI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PICCOLI AMICI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024
PRIMI CALCI	Giovedì 29 Agosto 2024	Giovedì 12 Settembre 2024

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

DOMIO
FANI OLIMPIA
MUGGIA 2020
MUGLIA F.
N.K. KRAS REPEN
OPICINA
PRIMOREC 1966
SANT ANDREA SAN VITO
TRIESTE VICTORY ACADEMY
VESNA
ZARJA A.S.D.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Carlo Sciarelli assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nelle sedute del 25 e 27/06/2024 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

40° TORNEO "CITTÀ DI TRIESTE" CAT. DILETTANTI

GARA DEL 18/ 6/2024 – 5ª GIORNATA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROVINA DANIEL (PRIMORJE 1924)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZ. (II INFR) - Art. 14 Regolamento

MINIUSSI NICHOLAS (PRIMORJE 1924)

PAOLETTI CHRISTIAN (PRIMORJE 1924)

40° TORNEO "CITTÀ DI TRIESTE" CAT. ALLIEVI U16

GARE DEL 26/ 6/2024 – FINALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIGNAMI ALESSANDRO (SAN LUIGI CALCIO)

SALVINI MARCO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZ. (II INFR) - Art. 14 Regolamento

MARINO NICOLO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

SILA ELIA (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

TAVAGLIONE FEDERICO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR) - Art. 14 Regolamento

GUGLIELMUCCI LUIGI (SAN LUIGI CALCIO)

DEL PUPPO MATTEO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

GRILANC GIOELE (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CALLIGARIS ANDREA (ZAULE RABUIESE)

40° TORNEO "CITTÀ DI TRIESTE"

CAT. GIOVANISSIMI U14

GARE DEL 25/ 6/2024 – FINALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LENTINO MATTIA (SAN LUIGI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) - Art. 14 Regolamento

GASPARDIS MANUEL (OPICINA)
CAPOTORTO TOMMASO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, componente
avv. Andrea Del Vecchio, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.06.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 14/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Armando MARSON e ASD PALMA CALCIO

Il deferimento. Con atto del 22 maggio 2024 (Prot. 29162/535pfi 23-24/PM/ps), la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1.- il sig. **Armando Marson**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio;

2. - la società **A.S.D. Palma Calcio**;

"per rispondere:

- il sig. **Armando Marson**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo tra il 9.9.2023 ed il 25.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Palma Calcio militanti nelle categorie Primi Calci e Piccoli Amici pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lett. Ga), Gb) e Gf), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal punto 1, lett. c, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società

A.S.D. Palma Calcio, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, omesso di tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed al punto 1, lett. C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico;

*- la società **A.S.D. Palma Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Armando Marson, così come descritti nel precedente capo di incolpazione."*

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 27.05.2024, è stata fissata l'udienza del 19.06.2024.

All'udienza predetta dinanzi al TFT nessuno è comparso per gli incolpati.

Il dibattimento.

Si è proceduto all'apertura del dibattimento nei confronti dei 2 soggetti incolpati.

Viene data la parola alla Procura Federale che, sulla base degli atti di indagine, ribadisce la responsabilità degli incolpati e formula le seguenti richieste:

- per il sig. Armando MARSON, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, la sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi;
- per la ASD PALMA CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, la sanzione della ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

Il Collegio si riserva la decisione.

La motivazione.

In relazione alla posizione degli incolpati, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene fondato il deferimento.

Quanto alla posizione personale del sig. Armando MARSON, il TFT ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale.

Dalla lettura della approfondita indagine espletata emerge chiaramente, così come tra l'altro ammesso dallo stesso MARSON (cfr. audizione del 27.02.2024), che i comportamenti tenuti corrispondono a quanto rappresentato dalla Procura nel deferimento e nei due capi di incolpazione personalmente riferiti al sig. MARSON.

Richiamata integralmente la relazione della Procura Federale del 20.03.2024 e in particolare le conclusioni in calce alla stessa, resta ferma e provata, dunque, la responsabilità del tesserato per i fatti a lui direttamente ascritti e, allo stesso tempo, risulta congrua e proporzionata ai fatti la sanzione di 12 (dodici) mesi di inibizione, tenuto conto della giovanissima età degli atleti interessati e dei rischi – anche di carattere patrimoniale e legati alla assente copertura assicurativa – correlati al fatto di svolgere attività in carenza della qualifica e/o del tesseramento richiesto.

Quanto all'ASD Palma Calcio, atteso che il sig. Marson è soggetto che, ai fini delle norme federali, rappresenta la società predetta, è corretta l'imputazione della responsabilità diretta in capo a quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo alle condotte oggetto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD,

- quanto al Sig. Armando MARSON, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi;
- quanto alla ASD PALMA CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento, le irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente e relatore

avv. Andrea Del Vecchio, componente

con la partecipazione con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.06.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 15/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Maurizio IERMANO, Sandi BESIC e ASD NEW TEAM LIGNANO C5

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Sandi BESIC, il sig. Maurizio IERMANO e l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 per le seguenti condotte:

1) il sig. Sandi BESIC, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. C.5 PALMANOVA, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2024 pochi giorni prima della gara A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 – A.S.D. C.5 PALMANOVA del 26.01.2024 (valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5), in costanza di tesseramento con l'A.S.D. C.5 PALMANOVA "preso contatti con il vice presidente della società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, sig. Maurizio IERMANO, prodigandosi nel corso di tali interlocuzioni in un'opera di promozione volta al proprio tesseramento per la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5";

2) il sig. Maurizio IERMANO, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2024, pochi giorni prima della gara anzidetta "posto in essere attività di **proselitismo** consistita nell'aver preso contatti con il calciatore Sandi BESIC, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. C.5 PALMANOVA, parlando nel corso di tali interlocuzioni del trasferimento del sopra citato calciatore presso la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5";

3) l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio IERMANO, così come per l'innanzi descritti.

La convocazione e il dibattimento. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del giorno 19.06.2024. All'ora fissata per la convocazione è comparso il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale, ed il sig. Maurizio IERMANO personalmente e quale delegato dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5; non è comparso, invece, il sig. Sandi BESIC.

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale si è accordata con il sig. Maurizio IERMANO, anche nell'interesse dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva nei seguenti termini:

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del sig. IERMANO (sanzione base mesi 3);
- ammenda di Euro 466,67 (quattrocentosessantasei/67) a carico dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 (sanzione base Euro 700,00).

Apertosi, poi, il dibattimento per la sola posizione del sig. Sandi BESIC, la Procura Federale – istando per l'accoglimento del deferimento – ha chiesto l'irrogazione, a carico dello stesso, della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica.

La motivazione. Quanto alla posizione del sig. Maurizio IERMANO e dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, si rileva che il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata. Sul punto, si rileva che è da reputarsi corretta la qualificazione del fatto in contestazione in termini di proselitismo; condotta che si sostanzia – materialmente – in comportamenti che *“anche senza assurgere al livello di pressione [...], siano specificamente diretti ad influire sull'altrui volontà e consistenti nel trasmettere all'interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un'opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull'organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza”* (CFA, Sez, Un., n. 0101/2023-2024; CFA, Sez. Un., 0083/2022-2023).

Non par dubbio, al riguardo, che il sig. Maurizio IERMANO abbia contattato telefonicamente il sig. Sandi BESIC non certo (o, comunque, non solo) per complimentarsi con quest'ultimo – come dichiarato in sede di audizione – ma, principalmente, per verificare se il calciatore, nella prospettiva del miglioramento delle condizioni economiche di ingaggio, intendeva tesserarsi per l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5. Ed invero, immediatamente dopo la telefonata intercorsa, in data 22.01.2024, tra il sig. Maurizio IERMANO ed il sig. Sandi BESIC (telefonata durata 11 minuti), quest'ultimo ha immediatamente scritto un messaggio al Presidente dell'A.S.D. C.5 PALMANOVA chiedendo di essere inserito nelle liste di svincolo, rimarcando poi, con successivo messaggio, che la motivazione era solo “economica” (tale circostanza è stata espressamente confermata dal sig. Sandi BESIC, il quale, in sede di audizione, ha dichiarato che *“la New Team Lignano mi faceva una proposta economicamente vantaggiosa”*).

La condotta del c.d. proselitismo integra la violazione della norma generale di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (che impone l'osservanza delle disposizioni normative federali, richiedendo, significativamente, un comportamento sempre ispirato ai principi – fondanti – della lealtà, correttezza e probità), nonché della norma di cui all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (che impone l'osservanza delle disposizioni federali e regolamentari per ogni attività attinente al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento dei calciatori). Per quanto previsto dall'art. 100, co. 8, NOIF, è da rilevarsi ulteriormente che il trasferimento dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica, specificamente autorizzati dalla società interessata. Ciò significa che il contatto diretto tra un dirigente di una società ed un calciatore di altra società (senza previo benessere della società per la quale il calciatore è tesserato), al fine di “incentivare” quest'ultimo al trasferimento, non è solo un malcostume diffuso da contrastare, ma rappresenta un comportamento sleale, scorretto ed improbo del tutto vietato dalle disposizioni federali. La disposizione di cui all'art. 32, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva prevede, nel caso, la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi. In ragione di un tanto, è da intendersi corretta la definizione della sanzione base da cui è discesa l'applicazione della diminvente di cui all'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva.

Posto, inoltre, che il sig. Maurizio IERMANO è soggetto che, ai fini delle norme federali, rappresenta la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, è corretta l'imputazione della responsabilità diretta in capo a quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo alle condotte oggetto di deferimento.

Quanto alla posizione del sig. Sandi BESIC, si rileva che lo stesso si è reso complice della condotta violativa della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nel momento in cui non solo ha inviato – in costanza di tesseramento – una serie di messaggi al sig. Maurizio IERMANO (rimarcando le proprie caratteristiche e qualità tecniche, nonché proponendosi quale calciatore di sicuro interesse), ma, soprattutto, nel momento in cui ha accettato di discutere con lo stesso sig. Maurizio IERMANO le condizioni economiche di un eventuale tesseramento per l'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, ben sapendo che il Presidente della società per cui risultava tesserato non era stato messo al corrente di un tanto. Tali condizioni economiche, per quanto rilevato dallo

stesso sig. Sandi BESIC, rappresentavano la motivazione per la quale egli, a seguito dei contatti con il sig. Maurizio IERMANO, ha inteso richiedere alla società di appartenenza di essere inserito nelle liste di svincolo. Il sig. Sandi BESIC, per altro, non risulta credibile laddove dichiara che egli non aveva più contattato il sig. Maurizio IERMANO a far tempo dal mese di luglio/agosto 2023 (con ciò intendendo rimarcare che sarebbe stato quest'ultimo, invece, a ricontattarlo all'improvviso, tramite messaggio, in data 20.01.2024). Ed invero, dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale (segnatamente: messaggi *whatsapp* consegnati dal sig. Maurizio IERMANO) si evince, al contrario, che il sig. Sandi BESIC era rimasto in continuo contatto con il sig. Maurizio IERMANO anche dopo il periodo di luglio/agosto 2023, risultando che egli abbia inviato a quest'ultimo diversi messaggi criticanti l'operato della A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 (anche in ragione del mancato tesseramento dello stesso BESIC). V'è da dire, inoltre, che il sig. Sandi BESIC, anche il giorno successivo alla telefonata intercorsa con il sig. Maurizio IERMANO ha inviato a quest'ultimo dei messaggi chiedendo di "sapere qualcosa" e lamentandosi, poi, della mancata risposta.

Non par dubbio che la condotta posta in essere dal sig. Sandi BESIC, come sopra descritta, si ponga in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono permeare ogni rapporto relativo alla attività sportiva, di talché risulta violata – come rilevato in sede di deferimento – la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta relativa alle posizioni del sig. Maurizio IERMANO e dell'A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, così come si ritiene congrua la quantificazione della sanzione concordata tra le parti.

In relazione alla posizione del sig. Sandi BESIC, il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare ritiene fondato il deferimento, reputandosi integrata la violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. Maurizio IERMANO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione per 2 (due) mesi (sanzione base mesi 3), da scontarsi nel campionato di competenza, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al sig. Sandi BESIC, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate;
- quanto alla ASD NEW TEAM LIGNANO C5, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di Euro 466,67 quattrocentsessantasei/67, sanzione base Euro 700,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4, CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e poiché, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, ai sensi dell'art. 53 CGS.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 28/06/2024

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik